



CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER GLI APPELLANTI: “Voglia la Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in completa riforma dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. datata 5 aprile 2021 ed emessa dal Tribunale di Genova in esito al giudizio R.G. n. 5319/20, previo accoglimento delle istanze istruttorie già formulate dagli odierni appellanti con la comparsa di costituzione e risposta del 4 febbraio 2021, in accoglimento di tutte le ragioni ed eccezioni esposte dagli appellanti in ciascuno dei due gradi di giudizio:

- accertare e dichiarare l’incompetenza del Tribunale di Genova e dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere la controversia ed a decidere la medesima – o comunque l’improponibilità delle domande svolte dai ricorrenti – essendo la controversia devoluta alla cognizione dell’organo arbitrale di cui all’art. 23 dello Statuto di HBS Italy S.r.l. e per l’effetto dichiarare l’ordinanza impugnata nulla o, comunque, inutiliter data;
- respingere integralmente le domande svolte dalle parti appellate con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio R.G. n. 5319/20, in quanto infondate in fatto ed in diritto o, comunque, non provate;
- condannare la ricorrente all’integrale rifusione di compensi di avvocato e spese di lite di primo e secondo grado, nonché alla restituzione delle somme nel frattempo eventualmente pagate dalle parti appellante in forza dell’impugnato provvedimento, nonché a manlevare e tenere indenne gli odierni appellanti da ogni onere, costo o danno subito in conseguenza di atti compiuti in esecuzione od in adempimento dell’impugnato provvedimento”.

PER GLI APPELLATI: “Respingere l’appello e confermare l’ordinanza del Tribunale. Vinte le spese”.

FATTO E DIRITTO

La presente controversia nasce dall’interpretazione dell’art.10 della scrittura privata del 23.03.2016, col quale le parti convenivano tra loro la cessione delle



